

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5439 del 22/10/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER LA POSA DI INFRASTRUTTURA ADIBITA AL CONTENIMENTO DI CAVI IN FIBRA OTTICA SOTTERRANEA ALL'AREA DEMANIALE SU CUI INSISTE LA STRADA PROVINCIALE N. 51, PARALLELA AL CORSO D'ACQUA DEL FIUME SAVIO, IN SINISTRA IDRAULICA, PER IL COLLEGAMENTO DELL'AREA INDUSTRIALE DENOMINATA SAN ZACCARIA IN COMUNE DI RAVENNA - LEPIDA SPA (PER CONTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) - PROCEDIMENTO RA18T0007).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5649 del 22/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER LA POSA DI INFRASTRUTTURA ADIBITA AL CONTENIMENTO DI CAVI IN FIBRA OTTICA SOTTERRANEA ALL'AREA DEMANIALE SU CUI INSISTE LA STRADA PROVINCIALE N. 51, PARALLELA AL CORSO D'ACQUA DEL FIUME SAVIO, IN SINISTRA IDRAULICA, PER IL COLLEGAMENTO DELL'AREA INDUSTRIALE DENOMINATA SAN ZACCARIA IN COMUNE DI RAVENNA - LEPIDA SPA (PER CONTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) - PROCEDIMENTO RA18T0007).

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative al nulla osta idraulico, alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche;

PRESO ATTO che:

- con istanza corredata di documentazione tecnico-amministrativa, ricevuta via pec in data 12.04.2018 e registrata a protocollo in pari data al n. PGRA.2018.4745, Lepida SPA, con sede a Bologna, C.F. 02770891204, ha chiesto la concessione demaniale, n. procedimento RA18T0007, per la posa di infrastruttura adibita al contenimento di cavi in fibra ottica sotterranea all'area demaniale su cui insiste la Strada Provinciale n. 51, parallela al corso d'acqua del fiume Savio, in sinistra idraulica, per il collegamento dell'area industriale denominata San Zaccaria in Comune di Ravenna;
- tra gli elaborati allegati all'istanza è compresa la relazione illustrativa dei vari riferimenti normativi e degli atti amministrativi a base dell'intervento e quindi dell'istanza di concessione, tra i quali sono richiamati gli atti deliberativi della Regione Emilia Romagna che conferiscono a Lepida SPA il mandato ad intervenire per conto della Regione Emilia-Romagna in tutte le attività per il superamento del divario digitale, per l'ottimizzazione delle risorse infrastrutturali e per il relativo utilizzo in coerenza con il codice delle comunicazioni elettroniche e relativa concessione a Lepida SPA dell'uso esclusivo e non oneroso delle infrastrutture per telecomunicazioni tra Regione Emilia-Romagna e Lepida SPA (in particolare si richiamano la DGR 1974/2007, la DGR 1907/2010, la DGR 2159/2016);

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la D.G.R. 21.12.2016 n. 2363 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e

uso del territorio" s.m.;

- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17.02.2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";
- la L. 7.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 6.09.1993 n. 32 "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 149 del 30.05.2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 11.05.2018 - PGRA.2018.6107, con nota PC.2018.24121 del 30.05.2018, assunta a protocollo Arpa PGRA.2018.7033 del 30.05.2018, ha trasmesso la determinazione n. 1817 del 25.05.2018 con la quale esprimeva parere non favorevole all'intervento per le ragioni che ha esposto;
- con nota PGRA.2018.7357 del 07.06.2018, inviata con pec consegnata in pari data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990 sono stati comunicati alla Lepida SPA i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, allegando la determinazione 1817/2018 di parere non favorevole;
- la Lepida SPA, in riscontro, con pec registrata il 15.06.2018 n. PGRA.2018.7840 ha comunicato che avrebbe provveduto ad una revisione del progetto in ottemperanza a quanto evidenziato nel parere non favorevole dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- il progetto rivisitato, composto da elaborati tecnici progettuali e relazione tecnica ed inoltrato ad entrambe le Agenzie, è pervenuto a questa Struttura il 13.07.2018 che lo ha protocollato il 17.07.2018 con n. PGRA.2018.9176;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la

protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, ha rilasciato il nulla osta idraulico sul progetto rivisitato con determinazione n. 2747 del 01.08.2018 contenente una serie di condizioni e prescrizioni, trasmesso con nota PC.2018.38278 del 27.08.2018 assunta a PGRA.2018.11134 del 28.08.2018;

- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 2747/2018 concernente il nulla osta idraulico;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 09.04.2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2018.11755 del 11.09.2018 con pec del 21.09.2018 e del 27.09.2018 registrate il 24.09.2018 n. PGRA.2018.12384 e il 28.09.2018 n. PGRA.2018.12678 ha inoltrato il disciplinare di concessione sottoscritto per accettazione da parte del rappresentante legale della Lepida SPA mentre ha affermato il diritto all'esenzione dal pagamento del canone, come già aveva scritto nell'istanza, e della cauzione richiamando varia normativa, in particolare l'art. 15 della L.R. 7/2004, comma 3 (usi prioritari per il rilascio delle concessioni), la D.G.R. n. 895/2007 (esenzione del canone per gli usi di cui al predetto comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004), la D.G.R. 173/2014 (estensione esenzione anche per occupazioni ai fini istituzionali della Regione), l'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015 che, riguardo alla cauzione, ne prevede l'esenzione per gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009;

VISTA in particolare la D.G.R. 173/2014 la quale ha disposto che l'esenzione del canone vada applicata anche alle occupazioni effettuate per l'esercizio di attività istituzionali della Regione, alle occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale, a occupazioni effettuate per lo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità regionali anche tramite soggetti che abbiano convenzioni o accordi con le amministrazioni pubbliche socie;

DATO ATTO che Lepida SPA è ente attuatore e operativo della Regione Emilia-Romagna, che gli ha conferito il mandato ad

intervenire per conto di Regione Emilia Romagna, per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture di telecomunicazioni;

RILEVATO inoltre che dalla visura camerale emerge che la Regione Emilia Romagna è socia della Lepida SPA nella percentuale del 99,3% ed è inserita tra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria che:

- l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale, procedimento RA18T0007, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare, nel rispetto del nulla osta idraulico n. 2747/2018;
- possa essere riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone e della cauzione;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Lepida SPA, con sede a Bologna, C.F. 02770891204, la concessione demaniale per la posa di infrastruttura adibita al contenimento di cavi in fibra ottica sotterranea all'area demaniale su cui insiste la Strada Provinciale n. 51, parallela al corso d'acqua del fiume Savio, in sinistra idraulica, per il collegamento dell'area industriale denominata San Zaccaria in Comune di Ravenna, n. procedimento RA18T0007;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante del presente atto, che richiama altresì all'art. 4 la determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 2747 del 01.08.2018 relativa al nulla osta idraulico;
3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura

Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA18T0007 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di LEPIDA S.P.A., C.F. 02770891204, con sede in Bologna, in seguito indicata come "Concessionario".

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la posa di infrastruttura sotterranea adibita al contenimento di cavi in fibra ottica, composta da n. 3 tubi del diametro di 50 mm ognuno, posizionati nello spessore del corpo stradale esistente; l'infrastruttura sarà realizzata utilizzando la tecnica della minitrincea per una profondità di cm 50 e per una larghezza di cm 12, senza alterazione dell'opera idraulica su cui insite la sede stradale della Strada Provinciale n. 51, parallela al corso d'acqua del Fiume Savio, in sinistra idraulica, in località S. Zaccaria del comune di Ravenna fino circa alla confluenza con la S.S. Adriatica in località Savio di Ravenna. Il tratto di infrastruttura da realizzare avrà un'estensione totale di circa ml 2860 e riguarderà F. 107, mapp. 8 RA-Savio; F. 106, mapp. 11-9 RA-Savio; F. 93, mapp. 27-22-17-12 RA-Savio; F. 1, mapp. 28-9 Cervia; F. 64, mapp. 70 RA-Savio. Saranno previsti inoltre lungo il percorso della condotta, a garanzia di un facile accesso e per agevolare le lavorazioni di posa del cavo, la posa in opera di alcuni pozzetti di manovra, affioranti, delle dimensioni di 40x76 cm e 125x80 cm, dotati di chiusino in ghisa di adeguate dimensioni, idoneo ad un carico verticale pari a 400 kg/cmq; tali pozzetti saranno posti alla medesima quota dello scavo (circa cm 50) nello spessore del corpo stradale, in corrispondenza degli accessi alle abitazioni private poste in adiacenza della banca esterna sinistra del fiume Savio.
2. La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01.10.2018 con durata sino al 31.12.2030.

### Articolo 3

#### ONERI

1. La concessione è rilasciata a titolo gratuito in particolare ai sensi dell'art. 15 L.R. 7/2004, del disposto di cui al punto e) della D.G.R. 895/2007, della D.G.R. 173/2014, della L.R. 2/2015, art. 8 comma 4, successive modifiche e integrazioni.



2. Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### Articolo 4 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 2747 del 01.08.2018.
2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
3. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o mettere in pericolo l'opera, ovvero interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami caduti.
4. I percorsi dei cavi o dei condotti interrati e altre indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) saranno segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale. I percorsi dei condotti interrati in scavi eseguiti a cielo aperto saranno indicati anche da nastri monitori collocati a quota superiore.
5. L'accesso all'area, per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per i mezzi necessari alla costruzione, all'ispezione e alla manutenzione dell'opera. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

6. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

#### Articolo 5

#### OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di origine idraulica, quali alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e

regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
10. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i manufatti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
13. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**